



ORIGINALE

Deliberazione 66

CITTÀ DI TRECATE

PROVINCIA DI NOVARA

Estratto del Processo Verbale della seduta del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria di prima convocazione.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2018. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 21.00, nella sala di rappresentanza della sede municipale, previa convocazione nei modi e termini di legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale dott. CRIVELLI ANDREA

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa CIRIGLIANO CARMEN

<i>Risultano:</i>		PRES.	ASS.	<i>Risultano:</i>		PRES.	ASS.
1	BINATTI FEDERICO	Presente		12	UBOLDI MARCO	Presente	
2	BRICCO MAURO	Presente		13	VARONE GIOVANNI	Presente	
3	CASELLINO TIZIANO	Presente		14	VILARDO ANTONIO	Presente	
4	CORAIA PATRIZIA	Presente		15	CIGOLINI MICHELA	Presente	
5	CRIVELLI ANDREA	Presente		16	VOLONTE' LORENZO	Presente	
6	DATTRINO FORTUNATA	Presente		17	COLLI CLAUDIO	Assente	
7	FREGONARA CESARE	Presente					
8	ALMASIO PIER PAOLO	Assente					
9	INGOLD GIORGIO GIULIO	Presente					
10	CAMPA PIETRO	Presente					
11	SANSOTTERA FILIPPO	Assente					

Totale: Presenti 14 - Assenti 3

Sono, altresì, presenti gli Assessori: Minera R. – Mazza C. – Pasca A.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale dichiara valida l'adunanza e dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
AL 31.12.2018. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO quanto disposto dal D.Lgs. 19.8.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.)*, come integrato e modificato dal D.lgs. 16.6.2017, n. 100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazione, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione di reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro o di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 50/2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 i Comuni hanno dovuto effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da dismettere o per le quali si rendevano necessari interventi di razionalizzazione;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e delle sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 comma 2 del TUSP;
- 3) previste nell'art. 20 comma 2 del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte dalle altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società, che nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del T.U.S.P., ai fini dell'applicazione del primo criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e quando l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

RICHIAMATI: - il Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Trecate (Acqua Novara Vco Spa, Servizi Pubblici Trecatesi SPT SpA, Azienda Farmaceutica di Cameri e Trecate SpA) adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611

e seguenti, della legge n. 190/2014, di cui al documento prot. N. 0009522 in data 31.3.2015, e la successiva relazione a consuntivo prot. N. 11086 in data 9.3.2016, in cui si dà conto della situazione delle partecipazioni societarie sopraindicate;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 75 in data 22.3.2017 di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune adottata nel rispetto della prima scadenza indicata dalla legge (D.lgs. n. 175/2016) nel 23 marzo 2017;

- la successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 51 in data 29.9.2017 di approvazione della ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da Relazione Tecnica nella quale sono state individuate le partecipazioni da mantenere e/o da razionalizzare;

VISTO che dalla suddetta Relazione Tecnica si evince che il Comune, non avendo possibilità di una soluzione alternativa, si sarebbe fatto parte attiva nei confronti della Servizi Pubblici Trecatesi S.P.T. S.p.A. per dar corso alla cessione ad Acqua Novara Vco SpA del ramo di azienda relativo al servizio idrico di acquedotto e fognatura, riservandosi, tra l'altro, venendo meno i principali servizi di interesse generale contenuti nell'oggetto sociale della SPT S.p.A., di effettuare le opportune valutazioni in merito alla scelta della modalità di razionalizzazione della stessa S.P.T. S.p.A.;

VISTO che la deliberazione consiliare n. 51/2017 ha costituito, per quanto soprascritto in merito alla SPT S.p.A., aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della legge 23.12.2014, n. 190, e atto di indirizzo nei confronti della stessa società Servizi Pubblici Trecatesi S.P.T. S.p.A.;

VISTO che il Consiglio comunale, sempre con il sopraccitato atto n. 51/2017, ha demandato alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 84 in data 20.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano ordinario di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Trecate al 31.12.2017;

DATO ATTO: - che è stata avviata la procedura di razionalizzazione della Servizi Pubblici Trecatesi SPT S.p.A.;

- che di fatto è avvenuto il trasferimento del possesso delle infrastrutture idriche dalla S.P.T. S.p.a. ad Acqua Novara VCO S.p.a. nel mese di gennaio 2018 e nel mese di aprile con atto rep. n. 55834 – raccolta n. 26605 in data 27.4.2018 a rogito notaio Auteri da Novara è stata stipulata la cessione del ramo d'azienda;

- che ora la S.P.T. S.p.A. è in liquidazione;

- che, con effetto dal 15 ottobre 2018, l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara, con sede in Novara, B.do Q. Sella n. 40, di cui questo Comune è socio, si è trasformata da consorzio in società consortile, come da Verbale dell'Assemblea dei Soci del 28.6.2018 (Rep. Gen.

n. 47464 – Racc. n. 16447 – atto registrato a Novara il 29.6.2018 al n. 8350 Serie 1 T);

RILEVATO quindi che oggi il Comune di Trecate possiede partecipazioni nelle seguenti società:

1. ACQUA NOVARA VCO S.p.A. con una quota del 2,2551% per il servizio idrico integrato;
WATER ALLIANCE ACQUE DEL PIEMONTE – RETE DI IMPRESE partecipazione indiretta per il tramite di Acqua Novara Vco SpA;
2. SERVIZI PUBBLICI TRECATESI S.P.T. S.p.A. con una quota del 51% in liquidazione;
3. AZIENDA FARMACEUTICA DI CAMERI E TRECATE S.p.A. con una quota del 33,33% per il servizio della farmacia comunale;
4. AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. con una quota dello 0,70%

RILEVATO che occorre procedere alla redazione del piano ordinario di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Trecate ;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, esposto nella Relazione Tecnica (allegato "A") e dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

RITENUTO, altresì, di mantenere quali obiettivi specifici da monitorare periodicamente quelli individuati nella deliberazione di Consiglio comunale n. 68 in data 18.10.2016, avente ad oggetto "Atto di indirizzo società e organismi partecipati";

VISTI gli indirizzi del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicati il 21.11.2019) condivisi con la Corte dei Conti, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, individuata presso il Dipartimento del Tesoro, che forniscono alcune indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2018, da adottare entro il 31.12.2019 ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 3) del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

SENTITA la relazione del Sindaco, gli interventi del consigliere olontà e dell'assessore Mazza, riportati nella registrazione integrale della seduta odierna;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs. n. 267/00:
- in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore Amministrativo:
"Favorevole ai sensi della normativa vigente in materia di partecipazioni societarie e degli indirizzi impartiti dall'Amministrazione comunale";
5 in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del Settore Ragioneria:
"Favorevole";

VISTI gli articoli 9, 10, 11 e 31 dello Statuto comunale;

CON votazione espressa per alzata di mano, voti favorevoli n. 12, su n. 14 consiglieri presenti e n. 12 votanti, essendosi astenuti n. 2 consiglieri (Campa e Uboldi);

DELIBERA

- 1- di approvare il piano ordinario di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune, alla data del 31.12.2018, accertandole come da Relazione Tecnica (allegato "A") che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nella quale sono individuate le partecipazioni da mantenere e/o da razionalizzare;
- 2 - di comunicare la presente deliberazione:
 - a) al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) attraverso l'apposito portale ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25.1.2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
 - b) alla sezione della Corte dei conti competente per territorio;
 - c) a tutte le società partecipate dal Comune;
- 3 - di mantenere quali obiettivi specifici da monitorare periodicamente quelli individuati nella deliberazione di Consiglio comunale n. 68 in data 18.10.2016 avente ad oggetto "Atto di indirizzo società e organismi partecipati";
- 4 - di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 5 - di dare atto, infine, che i competenti Responsabili di settore provvederanno, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente del Consiglio Comunale,

con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 14 su n. 14 consiglieri presenti e n. 14 votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CRIVELLI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
CIRIGLIANO CARMEN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione all'albo e, pertanto, fino al

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Pagani Tiziana

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dal giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Pagani Tiziana

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/93